



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 251/16 RG Trib. Monoc. di Trento
N. 4743/14 RG Notizie reato

LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PENALE

composta dai signori magistrati:

Dott. CARMELO SIGILLO

Dott. PATRIZIA COLLINO

Dott. ETTORE DI FAZIO

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

ha pronunciato alla pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nei confronti di

IO nt. a Conco (VI) il 07/07/1941 residente a
Trento via Enrico Fermi n. 52 presso C r.L. (dom.
dich.)

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - ASSENTE

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

REGISTRO 2,91

2018/06/29

6

7

Per N. 14/09/18

TRENTO

CONSIGLIERE

Della Giusti

N. 216/18 Reg. Sent.
N. 262/17 Reg. Gen.

Data della sentenza
29/06/2018

Depositata in
Cancelleria

10 Lug. 2018

Il Funzionario Giudiziario

Notifica estratto contumac.

Avviso deposito sentenza

Ricorso per Cassazione il

Trasmessi atti alla Cassazione

il

Redatta scheda il

Redatta parcella il

N. C.P.

Trasmesso estratto sentenza
a sensi art. 650 c.p.p. il

Restituiti atti al Tribunale/

Pretura il

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 56, 233 e 236, comma 2 n. 4) l.f. perché in qualità di amministratore unico della società Impresa [redacted] e di consigliere della [redacted] ammessa al concordato con ordinanza del Tribunale di Trento del 15-5-2014, nonché nella qualità di legale rappresentante della società C [redacted] società tutte con sede legale o unità locale in Trento, via [redacted], al fine di ottenere il voto favorevole nel concordato della [redacted] del creditore chirografario società [redacted] di [redacted] legalmente rappresentata da [redacted] per l'importo complessivo di euro 173.346,77, compiva atti idonei non equivoci consistiti nell'offrire la stipulazione di un contratto di subappalto di opere di urbanizzazione sul cantiere (lotto 2 in favore della società [redacted] srl costituita dalle figlie di [redacted] società inoltre affittuaria dell'azienda della società S [redacted] sopra indicata, sottoposto alla condizione della prestazione del voto favorevole nel concordato proposto dalla società [redacted] srl, non riuscendo nell'intento in quanto il creditore non aderiva alla proposta e denunciava tale comportamento al commissario giudiziale del concordato [redacted]; in Trento il 21-10-2014 (data della proposta scritta di accordo tre giorni prima della adunanza dei creditori del 24-10-2014)

APPELLANTE

Il Pubblico Ministero avverso la sentenza del Tribunale di Trento in composizione monocratica n. 249/17 del 29/03/2017 che assolveva l'imputato perché il fatto non sussiste.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Consigliere Dott. Ettore Di Fazio

Sentito il Procuratore Generale dr. Giuseppe Maria Fontana che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Sentito il difensore di fiducia a [redacted], del foro di Vicenza che chiede il rigetto dell'appello del Pubblico Ministero e la conferma della sentenza impugnata.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 29.3.2017 il Tribunale di Trento assolveva [redacted] dall'imputazione di cui agli artt. 56 CP, 233 e 236 comma 2 n.4 L.F. perché il fatto non sussiste.

Il primo giudice osservava che all'imputato era contestato di avere, quale amministratore unico della [redacted] e consigliere della [redacted], ammessa quest'ultima a concordato preventivo con provvedimento di data 15.5.2015, nonché di legale rappresentante della [redacted] srl, offerto la stipula di un contratto di subappalto di opere di urbanizzazione relativamente al cantiere ([redacted]) alla società [redacted] srl, affittuaria dell'azienda che gestiva la società Società [redacted] e [redacted] di V [redacted], quest'ultima creditrice chirografaria del concordato F [redacted] i Srl, sottoponendo tale offerta alla condizione che detta società prestasse voto favorevole al concordato, non riuscendo tuttavia nell'intento in quanto la creditrice non aveva aderito alla proposta ma anzi aveva denunciato tale comportamento al commissario giudiziale del concordato.

Tanto premesso, rilevava che l'art.236 comma II n.4 L.F., nell'estendere al concordato preventivo il disposto dell'art.233 (fattispecie di mercato di voto), espressamente limita la previsione ai creditori ma non anche all'imprenditore ammesso al concordato; oltre a ciò, osservava che la proposta avanzata dall'imputato era stata respinta dalla creditrice, che anzi aveva denunciato il fatto al commissario giudiziale, difettando di conseguenza il presupposto della necessaria offensività ed al più potendo configurarsi un'istigazione non punibile ex art.115 CP. Conclusivamente, secondo il Tribunale non poteva ritenersi superato il ragionevole dubbio in ordine alla integrazione della fattispecie, così imponendosi la pronuncia assolutoria.

Ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con condanna dell'imputato a congrua pena.

Deduce l'appellante che nella fase delle indagini preliminari è stato acquisito il documento contrattuale dimostrativo del fine illecito perseguito dall'imputato, e rileva che la titolare della società S' [redacted]

la non accettò l'offerta, ed anzi denunciò l'accaduto al commissario giudiziale del concordato l [redacted] che a sua volta ne riferì al giudice delegato, in quanto indispettita dall'atteggiamento a suo dire meramente dilatorio del [redacted]; allega altresì che, secondo quanto riferito dallo stesso commissario in sede testimoniale, qualora la proposta di concordato non avesse ottenuto il voto favorevole e fosse stato dichiarato il fallimento della società in oggetto, tale procedura sarebbe risultata più vantaggiosa per i creditori chirografari in quanto sarebbe divenuta inopponibile al fallimento l'ipoteca giudiziale iscritta dalla creditrice [redacted] che vantava un credito di Euro 360.000,00, con conseguente vantaggio per gli stessi chirografari.

H
Ciò posto, e ricordato che la fattispecie di mercato di voto è stata introdotta nell'ordinamento a tutela del regolare svolgimento della procedura concorsuale, osserva che la norma di cui all'art.236 comma II n.4 L.F. non ha inteso escludere la punibilità dell'imprenditore nell'ipotesi di concordato, dal momento che l'analoga fattispecie dettata per le procedure diverse dal concordato contempla la punibilità tanto del debitore che del creditore così delineando una fattispecie a concorso necessario, sicché non vi è ragione per cui, nella specifica ipotesi del concordato preventivo, la punibilità sia circoscritta alla sola condotta del creditore. Secondo la tesi propugnata dall'appellante, la norma di riferimento di cui all'art.233 L.F. contempla come condotta illecita la stipula di vantaggi, sicché l'offerta di un accordo che preveda un vantaggio per il singolo creditore alla condizione dell'espressione di voto favorevole nella procedura concordataria va qualificata come condotta attiva idonea finalizzata al recepimento ed alla conclusione dell'accordo, mentre il fatto che, come nel caso in esame, il creditore non recepisca la proposta rende punibile esclusivamente la condotta del debitore proponente. Infine, viene evidenziato che non rileva la circostanza che il voto della creditrice [redacted] non fosse determinante per l'approvazione del concordato,

in quanto il reato è integrato dalla stipula del vantaggio condizionato al voto, a prescindere dunque dal fatto che tale voto sia o meno necessario allo scopo.

L'appello non può trovare accoglimento.

Deve invero rilevarsi che l'art.233 L.F., introduttiva della fattispecie cd. di mercato di voto, descrive la condotta penalmente rilevante individuando il soggetto agente nel creditore che stipula col fallito, o con altri nell'interesse del fallito, vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato fallimentare o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, ed estendendo al comma III la punibilità al fallito o a chi ha contrattato nel suo interesse; per la procedura di concordato preventivo, il successivo art. 236 comma II n. 4) dispone che si applicano le previsioni dell'art.233 ai creditori, escludendo dunque dall'ambito della punibilità il fallito o chiunque abbia contrattato nel suo interesse, come invece espressamente previsto del citato art.233 comma III.

W4 Ponendo a confronto tra loro le due fattispecie incriminatrici, risulta evidente che mentre nell'ipotesi del concordato fallimentare si è in presenza di un'ipotesi di reato a concorso necessario, consistendo la condotta punibile nella stipula tra taluno dei creditori ed il fallito (o chi per esso) di un vantaggio a favore del primo quale corrispettivo del voto favorevole in sede di concordato o di delibera del comitato dei creditori, nella diversa ipotesi del concordato preventivo l'assoggettabilità alla penale responsabilità è circoscritta espressamente alla sola figura del creditore, giacchè la norma di rinvio di cui all'art.236 comma II n.4 non riproduce la previsione dell'art.233 comma III; è pertanto corretto ritenere che, a differenza della fattispecie di cui all'art.233 L.F., la diversa previsione di cui all'art.236 comma II n.4 delinea un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente dal creditore e non dal fallito; tale inequivoca previsione non può trovare superamento (come pare ritenere l'appellante) per via di interpretazione sistematica, dal momento che

ciò comporterebbe una non consentita estensione dell'area della punibilità ed a nulla rilevando che ciò si risolverebbe una non ragionevole limitazione, sotto il profilo del soggetto attivo, dell'operatività della fattispecie di riferimento, dal momento che ciò consegue ad una precisa ed inequivoca scelta del legislatore; neppure, per completezza di disamina, la situazione di non ragionevole diversificazione del trattamento normativo potrebbe trovare approdo in una questione di illegittimità costituzionale dell'art.236 comma II n.4 L.F., e ciò sia perché in buona sostanza verrebbe nel caso sollecitata una pronunzia additiva in malam partem, sia per l'oggettiva diversità delle situazioni prese in esame dal legislatore (concordato fallimentare nel primo caso, concordato preventivo nel secondo) che di per sé rende non irragionevole la diversificazione del trattamento normativo.

Detto questo, è incontroverso che la proposta avanzata dall'odierno imputato, quand'anche dimostrata in fatto, non ha trovato la benchè minima adesione da parte della legale rappresentante della società creditrice che, al contrario, ha riferito l'accaduto al commissario giudiziale; è dunque condivisibile l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui a tutto concedere si è in presenza di una condotta di istigazione non seguita da adesione, in sé non punibile secondo la generale previsione di cui all'art.115 CP.

Alla luce delle esposte considerazioni, va dunque confermata l'impugnata sentenza.

PQM

Visto l'art.603 C.P.P., sull'appello proposto dal Pubblico Ministero:

Conferma la sentenza impugnata.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Trento, 29 giugno 2018

Il Consigliere est.
Dott. Ettore Di Fazio

Il Presidente
Dott. Carmelo Sigillo